**Emergenza Coronavirus. Procedimento di mediazione necessario per controversie contrattuali da Covid-19**

Quando scatta la mediazione preventiva

Con la conversione in legge del DL 28/2020, il legislatore ha previsto una nuova ipotesi di mediazione preventiva: le controversie contrattuali derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Nelle controversie in materia di **obbligazioni contrattuali in cui l’inadempimento deve essere valutato in relazione al rispetto delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria**, quali ad esempio *consegna ritardata di beni e forniture, ritardo nell’ esecuzione di lavori affidati in appalto, mancato rispetto delle scadenze contrattuali per i pagamenti nei contratti di appalto o locazione, inadempimenti contrattuali connessi alla definizione di una compravendita immobiliare, risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta* ecc., **è necessario il preventivo esperimento del procedimento di mediazione** ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010.

È quanto prevede il nuovo comma 6-ter dell’articolo 3 DL 6/2020 introdotto dalla legge di conversione del DL 28/2020 (pubblicata nella G.U. 29 giugno 2020, n. 162), che di seguito si riporta.

|  |
| --- |
| **D.L. 23 febbraio 2020, n. 6**  **Art. 3.** **Attuazione delle misure di contenimento**  6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto **è sempre valutato ai fini dell'esclusione**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della **responsabilità** del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.1  6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, **può essere valutato ai sensi del comma 6-bis**, **il preventivo esperimento del procedimento di mediazione** ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, **costituisce condizione di procedibilità della domanda**.2  1 Comma aggiunto dall'art. 91, comma 1, DL 18/2020 (Decreto Cura Italia).  2 Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1-quater, DL 28/2020 (Decreto Giustizia)](http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000891360ART18,__m=document). |

La norma ha introdotto una nuova fattispecie di controversie per le quali si richiede il ricorso allo strumento della mediazione obbligatoria.

L’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, richiamato dal nuovo comma 6-ter contiene, infatti, la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale articolo prevede che per l’esercizio in giudizio di un’azione relativa ad una controversia in materia di ***condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari***, sia preliminarmente avviato il procedimento di mediazione con l’assistenza dell’avvocato.

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce ora condizione di procedibilità anche **nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi del comma 6-bis** DL 6/2020. Si tratta di una clausola di esonero da responsabilità contrattuale che indica l’esigenza del rispetto delle misure di contenimento come potenzialmente idonea a giustificare la condotta inadempiente di una delle parti.

**Riferimenti:**

ANCE UMBRIA

Perugia – [info@anceumbria.it](file:///\\SW12ADC02\archivi\010_CONFINDUSTRIA%20UMBRIA\Notiziario\2020\EDILIZIA\info@anceumbria.it%20) - Tel. 075/582751

Terni - [edilizia@confindustria.terni.it](file:///\\SW12ADC02\archivi\010_CONFINDUSTRIA%20UMBRIA\Notiziario\2020\EDILIZIA\edilizia@confindustria.terni.it) - Tel. 0744/443411

Pubblicato il 20/07/2020